

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere
Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **25909** del Registro di
Segreteria, promosso da F. G., nato a Omissis (Omissis) il Omissis,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Esper Tedeschi, presso il cui studio sito
in Roma, Via Francesco de Sanctis, nr. 4, ha eletto domicilio mediante
l'indicazione del relativo indirizzo P.E.C., avverso la determinazione della
Regione Sardegna, Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione, nr. 42916 del 10.11.2022, e l'INPS;

Visto l'atto di intervento "ad adiuvandum" del Sindacato Autonomo
Forestali (di seguito anche SAF), con sede legale in Cagliari, Via Tola, nr. 30,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Matteo Paoletti, presso il cui studio
ubicato in Roma, Via di Villa Sacchetti, nr. 9, ha eletto domicilio mediante
l'indicazione del relativo indirizzo P.E.C.;

Uditi, nella pubblica Udienza del 16.04.2024 il relatore Consigliere
Tommaso Parisi, l'Avvocato Renato Chiesa in rappresentanza del ricorrente
e del SAF per delega, l'Avvocato Roberto Murrone per la Regione Sardegna
e l'Avvocato Stefania Sotgia per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12

luglio 1934 nr. 1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna (di seguito anche Corpo Forestale), ha impugnato la determinazione in epigrafe con la quale l'Ente territoriale resistente ha respinto l'istanza presentata dall'interessato il 03.10.2022, volta al collocamento in quiescenza avendo parte attrice, alla luce della propria prospettazione, già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, secondo i criteri normativi e di calcolo applicabili sulla base della disciplina statale dettata per le Forze Armate e le Forze di Polizia, di cui agli articoli 2 e 6 del Decreto Legislativo nr. 165 del 1997, tenendo conto che a decorrere dal 2016 il Corpo Forestale dello Stato è stato inglobato dall'Arma dei Carabinieri, con estensione integrale agli appartenenti al primo delle disposizioni pensionistiche peculiari previste per i militari della seconda, che prevedono il limite di età ordinamentale pari ad anni 60, cui aggiungere i soli incrementi legati alle speranze di vita. Il provvedimento dell'Ente autonomo convenuto ha motivato il rigetto dell'istanza per difetto degli ineludibili requisiti

anagrafici in capo al ricorrente, poiché per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale Sardegna il suddetto limite di età corrisponde ad anni 65, mentre l'interessato al momento della presentazione della domanda aveva soltanto 62 anni.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice, dopo avere evidenziato il complesso ed articolato quadro normativo, costituzionale, statale e regionale, di riferimento in materia, ha dedotto, in primo luogo, che il proprio assistito è indiscutibilmente in possesso dei requisiti anagrafici richiesti dalla legislazione statale per l'ottenimento della pensione di vecchiaia da parte dei militari dell'Arma dei Carabinieri, sia per il biennio 2021-2022 che per il successivo biennio 2023-24, che, in secondo luogo, appare del tutto illegittimo il richiamo normativo al ruolo unico regionale su cui ha fatto leva la Regione Sardegna per motivare il proprio rigetto, atteso che la L.R. nr. 26 del 1985, istitutiva del Corpo Forestale dell'Ente territoriale, si riferisce esclusivamente allo "status" ed al "trattamento economico", non comprendendo pertanto ai fini della prefata equiparazione i profili legati all'acquisizione del diritto all'attribuzione del trattamento di quiescenza, che, in terzo luogo, l'individuazione dei principi generali del sistema pensionistico, alla luce dei postulati di rango costituzionale, sono devoluti esclusivamente alla normativa statale, mentre la Regione può legiferare soltanto con prescrizioni attuative di dettaglio, e che, in quarto luogo, non solo il Corpo Forestale della Regione è del tutto assimilabile a quello nazionale, ma in concreto svolge pure un servizio indubbiamente inquadrabile nel comparto Sicurezza, Difesa e Protezione Civile in funzione di molteplici e concordanti parametri sintomatici; al riguardo, la difesa del

ricorrente, laddove questa Corte non dovesse ritenere applicabile al proprio assistito la disciplina pensionistica contemplata dalla normativa nazionale a favore dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni: articolo 4 della menzionata L.R. nr. 26 del 1985, per violazione degli articoli 38, 116 e 117 della Costituzione e degli articoli 3 e 5 della Legge costituzionale nr. 3 del 1948, di approvazione dello Statuto Speciale per la Regione Sardegna, per avere il legislatore regionale travalicato i limiti delle proprie competenze in materia previdenziale; sempre articolo 4 della predetta L.R. nr. 26 del 1985 per irragionevolezza intrinseca e lesione del principio di uguaglianza, in violazione degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, avendo generato una palese disparità di trattamento tra comparti lavorativi appartenenti alla medesima categoria con funzioni omogenee; articolo 19 della Legge nr. 183 del 2010 ed articolo 1 del Decreto Legislativo nr. 165 del 1997, per irragionevolezza intrinseca e lesione del principio di uguaglianza, in violazione degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, avendo generato una palese disparità di trattamento tra comparti lavorativi appartenenti alla medesima categoria con funzioni omogenee. La difesa del ricorrente ha versato in atti, in data 05.04.2024, una memoria illustrativa nella quale ha precisato le argomentazioni dedotte nel gravame introduttivo, prendendo posizione avverso le tesi esplicitate dagli Enti resistenti.

Il suddetto SAF, nell'ambito del proprio intervento "ad adiuvandum", ha sostanzialmente confermato e ribadito le censure prospettate dalla difesa di parte attrice, allineandosi alle richieste di quest'ultima.

L'INPS si è costituito in giudizio con articolata memoria depositata in data

06.10.2023, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che il ricorrente è iscritto alla CPDEL con il corollario che certamente non risulta in possesso del requisito anagrafico per accedere al trattamento pensionistico, poiché la sua posizione non può essere equiparata a quella dei militari dell'Arma.

L'Avvocatura della Regione Sardegna si è costituita in giudizio con articolata memoria versata in atti il 09.10.2023, in cui ha sostenuto la correttezza del proprio operato, replicando puntualmente alle tesi avversarie.

Nella precedente Udienza del 17.10.2023, la Sezione, con Ordinanza istruttoria nr. 106 del 2023, ha chiesto all'INPS una specifica relazione in merito alla posizione pensionistica di parte attrice in ragione della normativa di riferimento; l'Istituto previdenziale riferiva con memoria depositata in data 15.04.2024.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.

In via pregiudiziale, la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall'INPS, per asserito difetto di legittimazione passiva, non stimola il favorevole scrutinio della Sezione, sul rilievo assorbente che parte attrice ha comunque presentato una domanda di pensionamento all'Amministrazione di appartenenza e che dal punto di vista contributivo risulta iscritta alla CPDEL, rientrando pacificamente nella gestione dell'Istituto previdenziale in parola, come peraltro sottolineato da quest'ultimo Ente sia nella comparsa che nella relazione in risposta alla menzionata Ordinanza istruttoria.

Passando quindi al merito della complessa questione devoluta alla cognizione del Giudicante, coglie indubbiamente nel segno la tesi prospettata

dall'Avvocatura Regionale nella comparsa di costituzione, per le plurime ragioni di seguito indicate nell'ordito motivazionale.

In via preliminare, preme evidenziare, quale sfondo di carattere generale, che lo Statuto Speciale della Regione Sardegna approvato con la Legge Costituzionale nr. 3 del 1948, per un verso, all'articolo 3, comma 1, lettera a), stabilisce che l'Ente autonomo in rassegna, per quanto riguarda lo stato giuridico ed economico del proprio personale dipendente, esercita una competenza legislativa primaria, per altro verso, all'articolo 5, lettera b), prevede che la Regione abbia la facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle Leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, in particolare anche nella materia del lavoro, previdenza ed assistenza sociale; in tale quadro generale di spiccata autonomia, ferma restando tuttavia la prevalenza della legislazione della Repubblica, nonché l'obbligo di rispettare le disposizioni fondamentali delle riforme economiche-sociali della medesima, e considerato che anche una rilevante fonte normativa nazionale quale il D.P.R. nr. 1092 del 1973 pone una netta differenziazione nell'ottica previdenziale, enfatizzata e lumeggiata in più occasioni pure dalla Consulta, tra il personale civile e quello militare, deve essere analizzata ed approfondita la complessa riforma riveniente dal Decreto Legislativo nr. 177 del 2016, la quale ha sancito la soppressione del Corpo Forestale dello Stato e l'inglobamento del medesimo nell'Arma dei Carabinieri. L'inserimento del Corpo Forestale nazionale nell'ambito di un'Amministrazione militare e la conseguente applicazione della relativa e peculiare disciplina previdenziale, con particolare riferimento al minore limite anagrafico pari ad anni 60, ai fini dell'acquisizione del requisito per la

concessione della pensione di vecchiaia, per un verso, appare scelta necessitata per non creare ingiustificabili e manifeste sperequazioni all'interno della medesima categoria identificata dai militari dell'Arma, per altro verso, costituisce intervento legislativo del tutto autonomo e differente rispetto alla regolamentazione della durata del rapporto di lavoro contrattualizzato degli altri dipendenti pubblici, statali ed appartenenti alle diverse Autonomie locali, nell'ambito del quale si collocano pacificamente i componenti del Corpo Forestale Regionale della Sardegna. In altre parole, e con maggiore ampiezza esplicativa, il termine di paragone invocato dalla difesa del ricorrente per estendere analogicamente la disciplina statale in materia di requisiti pensionistici più favorevoli, non si rivela in definitiva pertinente, convincente e persuasivo, trattandosi di fattispecie del tutto indipendente e particolare, che trae origine nelle disposizioni derogatorie, rispetto al restante pubblico impiego, esplicitate nel Decreto Legislativo nr. 165 del 1997, emanato per armonizzare i principi pensionistici concernenti il personale dei comparti Difesa, Sicurezza e Vigili del Fuoco con quelli discendenti dalla Legge nr. 335 del 1995; su siffatto versante, non può rilevare in tal senso il richiamo operato dal patrocinatore dell'interessato alle qualificazioni di principio rivenienti dall'articolo 1 della Legge nr. 36 del 2004, recante "Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato", posto che l'acquisizione dei più favorevoli requisiti pensionistici è stato assicurato ai soli appartenenti al Corpo Forestale nazionale non già in funzione dell'assetto e della configurazione disposti dalla normativa del 2004, bensì per effetto diretto della specifica riforma legislativa del 2016 che ha portato all'assorbimento dei medesimi dipendenti nell'Arma dei Carabinieri. In

ambito regionale, al contrario, è pacifica sin dal 1998 la regolamentazione del rapporto lavorativo sussistente tra Ente territoriale e componenti del Corpo Forestale Sardo attraverso la Contrattazione Collettiva Ordinaria, che disciplina in via generale il rapporto di lavoro il quale riguarda indistintamente tutti i dipendenti regionali, compresi evidentemente anche quelli appartenenti al menzionato Corpo Forestale Regionale, pur tenendo presente le caratteristiche specifiche che connotano i compiti intestati a quest'ultima categoria.

Occorre constatare e valorizzare adeguatamente, quindi, la netta e manifesta differenziazione tra i due comparti lavorativi che emerge dalla cornice normativa di settore: da un lato, un rapporto di pubblico impiego attratto nel lavoro privatizzato, concernente, tra l'altro, anche il personale del Corpo Forestale Regionale, dall'altro, quello dei lavoratori che si collocano in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni. Muovendo dalle descritte coordinate ermeneutiche, la Sezione intende sottolineare che la mera affinità di funzioni svolte dal Corpo Forestale dell'Ente territoriale rispetto al Corpo Forestale nazionale, poi confluito nell'Arma dei Carabinieri a partire dal 2016, non può giustificare, di per sé, in assenza di una disposizione espressa del legislatore statale, cui spetta la relativa competenza in virtù dei postulati costituzionali enunciati dalla stessa parte attrice nel gravame, l'applicazione automatica, generalizzata ed immediata in via analogica delle disposizioni speciali emanate attraverso il Decreto Legislativo nr. 165 del 1997, con esclusivo riferimento al settore Difesa, Sicurezza e Vigili del Fuoco.

In tale prospettiva, le molteplici questioni di legittimità costituzionale

avanzate dal legale del ricorrente nel gravame, pienamente e convintamente assecondate anche dal libello depositato dal SAF, non sollecitano il favorevole scrutinio di questo Giudice e devono essere disattese, poiché manifestamente infondate; a tal proposito, è sufficiente osservare, in primo luogo, che non si rinviene nell'odierna fattispecie alcuna indebita invasione da parte delle disposizioni normative regionali sulle competenze legislative esclusive statali in materia previdenziale, ma, al contrario, si rileva con pacifica evidenza la corretta applicazione, da un lato, della normativa statale, che, regolando in modo autonomo il pubblico impiego in regime di diritto pubblico, fissa dei parametri pensionistici di carattere anagrafico che possono essere diversi da quelli inerenti al pubblico impiego contrattualizzato, dall'altro, della normativa regionale che stabilisce per i propri dipendenti il limite di età a 65 anni per la pensione di vecchiaia, in secondo luogo, che l'oggettiva ed indiscutibile differenza che intercorre tra i rapporti lavorativi che interessano il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e quello afferente al comparto statale relativo alla Difesa, nell'ambito dei quali si inseriscono le rispettive normative previdenziali diversificate, osta a considerare violato e vulnerato il basilare parametro costituzionale di cui all'articolo 3 della Carta fondamentale, non trascurando di considerare che i componenti del Corpo Forestale Sardo identificano personale ad ordinamento civile a differenza dei Carabinieri che hanno lo "status" di militari e, a partire dal 2000, il rango di Forza Armata. Del resto, se anche all'interno del medesimo comparto statale della Sicurezza, il Giudice delle Leggi ha più volte ravvisato la piena legittimità di quelle disposizioni normative di natura pensionistica che sanciscono dei trattamenti differenziati

in ragione della distinzione fra il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e quelle ad ordinamento militare, come l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza (ex multis Corte Costituzionale, nnrr. 270 del 2022 e 33 del 2023), è chiaro che, a maggior ragione, e senza che ciò possa suscitare alcuna antinomia, nessuna disparità di trattamento può essere minimamente ventilata, sebbene alcune funzioni svolte siano parzialmente omogenee, tra le disposizioni previdenziali applicabili agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, che rivestono lo "status" di militari, e di cui attualmente fanno parte pure i componenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, e quelle che invece disciplinano i requisiti per l'accesso all'assegno di vecchiaia dei dipendenti del Corpo Forestale Sardo, i quali si collocano all'interno dell'Amministrazione Regionale. Quanto, infine, all'asserita violazione dell'articolo 97 della Carta, a prescindere dall'indeterminatezza ed estrema laconicità della relativa questione sollevata, che non precisa quali profili del citato parametro costituzionale sarebbero stati effettivamente menomati e secondo quali concrete modalità lesive, per cui a stretto rigore la stessa dovrebbe essere dichiarata inammissibile, giova evidenziare che, comunque, nessun effetto esiziale può geneticamente determinarsi né sull'equilibrio dei bilanci né sul principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione a seguito di differenze strutturali, sia sotto il profilo dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso, sia nell'ottica della misura nella liquidazione dell'assegno di quiescenza spettante, che scaturiscono da sistemi pensionistici disciplinanti categorie di personale pubblico indubbiamente diverse, in funzione delle specifiche funzioni devolute dall'ordinamento, con il

corollario che, in assenza di una esplicita e formale equiparazione normativa, il lavoratore appartenente ad una singola categoria non è legittimato ad invocare per via analogica, pur ricoprendo ruoli e svolgendo mansioni che a tutto concedere possono presentarsi, per definizione, solo parzialmente affini e sovrapponibili, benefici pensionistici riconosciuti unicamente a favore di dipendenti incardinati in altri specifici comparti del pubblico impiego, mantenendo contestualmente quelli garantiti al settore di appartenenza dal proprio autonomo ordinamento.

In conclusione, tirando le fila delle precedenti e connesse considerazioni, il provvedimento di reiezione impugnato si presenta assolutamente valido e corretto, scevro da qualsivoglia vizio di legittimità, anche costituzionale, sul rilievo assorbente e dirimente che nessuna fonte normativa nazionale equipara il peculiare sistema previdenziale applicabile ai militari dell'Arma dei Carabinieri, Amministrazione all'interno della quale sono confluiti i componenti dell'ex Corpo Forestale dello Stato, a tenore del Decreto Legislativo nr. 177 del 2016, a quello che, invece, in funzione dell'autonomia devoluta all'Ente territoriale in rassegna governa l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia attinente ai dipendenti del ruolo unico regionale della Sardegna, di cui evidentemente fanno parte a pieno titolo anche gli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della prefata Regione Autonoma.

Spese compensate per la novità della questione e per le oggettive difficoltà interpretative della complessa cornice normativa di settore, articolata su più livelli e fonti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RESPINGE

Il ricorso promosso da F. G. in quanto infondato.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 16.04.2024

Il Giudice Unico

f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi

Depositata in Segreteria il 18/04/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus